



# COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

---

## ORDINANZA

Numero 64 del 11-06-2026

---

**OGGETTO: ORDINANZA A.I.B. 2026**

---

### IL SINDACO

**ATTESO** che numerosi appezzamenti privati, aventi i fronti su strade comunali, provocano sovente gravi problemi di visibilità e viabilità, a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza, quali il taglio della vegetazione incolta, delle siepi a confine e dei rami di piante che si protendono fin oltre i cigli stradali ed i marciapiedi, nonché la rimozione di zolle o altro materiale proveniente dal lavoro nei campi;

**RITENUTO** indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti, tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate, con particolare riguardo per quelle poste all'interno della cinta urbana e quindi in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

**TENUTO CONTO** che in vista dell'approssimarsi della stagione estiva, le suddette situazioni di incuria potrebbero determinare situazioni di pericolo, per il potenziale innesco di incendi;

**CONSIDERATO** che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provoca gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, rappresentando un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

**VISTA** la legge 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**VISTA** la Deliberazione 25 maggio 2023, n. 228 – "Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025", considerato quanto previsto dall'art. 65 della regionale 28 ottobre 2000, n. 39 e tenuto conto di quanto disposto dal Ministero per la protezione civile e le politiche del mare con la nota n. 0001547 del 04.06.2025, con la quale si stabilisce che il periodo di massimo rischio incendi boschivi con stato di grave pericolosità, abbia inizio il 15 giugno e termine il 15 ottobre su tutto il territorio regionale, e considerato altresì, che non sono sopraggiunte alla data odierna modifiche e od integrazioni;

**VISTO** il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

**VISTO** l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii., ai sensi del quale "[...] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione

all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana [...]”;

**VISTO** l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto n. 267 e ss.mm.ii. ai sensi del quale “Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;

**VISTO** l'art. 255 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.; **VISTI** gli artt. 423, 423bis, 449 e 650 C.P.;

**VISTO** l'art. 7bis, D. Lgs. 267/2000 e s.mm.ii.; **VISTO** il D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii.; **VISTI** gli artt. 14 e 29 del codice della strada 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.; **VISTI** gli artt. n. 90, 91, 92, 93, 94, 95 e 96 del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005; **VISTO** il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 19.12.2008;

#### ORDINA

ai singoli privati e agli enti pubblici e privati, in qualità di:

- proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dismesse;
  - detentori di fasce di rispetto di acquedotti, elettrodotti, linee ferroviarie e stradali;
  - responsabili di cantieri edili e stradali;
  - amministratori di stabili con annesse aree pertinenziali;
  - proprietari di aree recanti depositi temporanei e/o permanenti all'aperto,
  - gestori di cabine elettriche;
  - proprietari di aree inedificate in genere; ciascuno per le rispettive competenze,
1. di procedere alla manutenzione delle aree, mediante lo sfalcio delle erbe infestanti (ovvero all'aratura) e la manutenzione di siepi ed alberature esistenti, tenendole sempre sgombre da qualsiasi tipo di rifiuto (detriti, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, ecc.);
  2. di provvedere, nei campi a confine con strada, a realizzare una fascia parafulco di protezione, di ampiezza non inferiore a n. 5 metri lineari, priva di vegetazione;
  3. di provvedere alla ripulitura delle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine elettriche per un raggio non inferiore a n. 10 metri lineari;
  4. di provvedere a regolare le siepi vive, in modo che non restringano la sede stradale libera e non danneggino il manto stradale;
  5. di provvedere a potare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, al fine di garantire la visibilità lungo la viabilità ed evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, con particolare riguardo ai tratti in prossimità delle curve, avendo cura di contenere siepi e ramaglie come prescritto dal codice della strada;
  6. di rimuovere dai fondi confinanti con viabilità di qualsiasi natura i materiali esito degli interventi di pulizia, come pure conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette fiancheggianti le strade stesse;
  7. di provvedere a trasportare tutti i materiali di scarto ottenuti dallo sfalcio e diserbo delle aree incolte presso centri di raccolta e smaltimento autorizzati per legge; sarà consentita la bruciatura di detti materiali, sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati e solo al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi (dal 15 giugno al 30 settembre), come di seguito disposto nella presente ordinanza;
  8. **NEL PERIODO DAL 15 GIUGNO 2026 AL 15 OTTOBRE 2026**, stabilito di “**grave pericolosità**” a rischio di incendio boschivo, in tutte le aree che insistono sul territorio comunale a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo, di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti:
- **il divieto**, ai sensi dell'art. 10, comma 5 della legge 353 del 21/11/2000, di tutte le azioni e le attività che potrebbero provocare, anche solo potenzialmente, l'innescò di un incendio;
  - **il divieto** di accendere fuochi di ogni genere e, in particolare, di bruciare nei campi, anche in fondi

- incolti, le stoppie delle culture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti;
- **il divieto** di bruciare gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, vicinali, interpoderali, provinciali e i tratti autostradali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati;
  - **il divieto** di far brillare mine o usare esplosivi;
  - **il divieto** di usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  - **il divieto** di usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti);
  - **il divieto** di aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
  - **il divieto** di usare fornelli o inceneritori che producano faville e/o brace;
  - **il divieto** di fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  - **il divieto** di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta (meglio note come "lanterne cinesi" o "lanterne volanti", dotate di fiamme libere) nonché articoli pirotecnici di qualsivoglia natura. Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92 c. 1, potrà autorizzare attività pirotecnica nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia verificata preventivamente la dotazione di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. Prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, dovrà essere verificata sul posto l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio; ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.
  - **il divieto** di fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
  - **il divieto** di transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata, all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli utilizzati nell'ambito di attività agro – silvo - pastorali autorizzate, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  - **il divieto** di mantenere la vegetazione infestante e/o rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

#### ORDINA

altresi

- **AGLI ENTI DI GESTIONE DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI**, quali le società di gestione delle reti ferroviarie, stradali ed autostradali, di servizi idrici, a Città Metropolitana di Roma Capitale, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, creando, di fatto, idonee fasce di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori delle reti stradali dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea, mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.
- **ALLE ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO ESPLOSIVO**, rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della Legge n. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune di Sacrofano l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione

di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

• **AI PROPRIETARI, AGLI AFFITTUARI E AI CONDUTTORI DEI CAMPI A COLTURA CEREALICOLA E FORAGGERA**, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare prontamente e contestualmente (perimetralmente e all'interno della superficie coltivata) una rostra o fascia protettiva, sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno n. 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

• **AI PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DI TERRENI SITI NELLE AREE URBANE PERIFERICHE** di realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive, prive di qualsiasi materiale secco, aventi larghezza non inferiore a n. 5 metri.

• **AI PROPRIETARI, AFFITTUARI E CONDUTTORI, AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, TITOLARI DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI BOSCHI**, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

• **AI PROPRIETARI, AFFITTUARI E CONDUTTORI A QUALSIASI TITOLO DI SUPERFICI BOSCADE CONFINANTI CON INSEDIAMENTI RESIDENZIALI, TURISTICI O PRODUTTIVI E CON COLTURE CEREALICOLE O DI ALTRO TIPO**, di provvedere, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque/dieci metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

• **AI PROPRIETARI, AI GESTORI ED AI CONDUTTORI DI CENTRI RESIDENZIALI, E STRUTTURE RICETTIVE INSISTENTI SU AREE URBANE O RURALI ESPOSTE AL CONTATTO CON POSSIBILI FRONTI DI FUOCO**, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione, con l'individuazione dei punti di raccolta, che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili, adottando idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità ed avendo cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile.

• **AI GESTORI DI AZIENDE PER LO STOCCAGGIO E IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI** (siano esse pubbliche o private) di attenersi scrupolosamente ai contenuti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, per quanto attiene la prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali, da includere nei piani di gestione.

• **AI TITOLARI E GESTORI DI FABBRICATI POSTI IN AREE PRIVATE, RICOPERTE DI VEGETAZIONE E QUINDI ESPOSTI A RISCHIO INCENDI**, di garantire, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

### AVVERTE

i proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie:

• che saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per la loro negligenza o, comunque, per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quelle impartite con la presente ordinanza;

• che l'Ufficio di Polizia Locale e tutti gli organi deputati alla vigilanza provvederanno ad effettuare i controlli sullo stato dei luoghi, incrementando la frequenza durante il periodo di massimo rischio di incendio boschivo e provvedendo, in caso di violazioni, ad emanare i provvedimenti amministrativi

e sanzionatori di legge.

## DISPONE

che sia consentita la bruciatura dei soli materiali di risulta provenienti da materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, quali potature, sfalci, ecc., esclusivamente al di fuori del centro abitato e sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati, **solo ed esclusivamente al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi (dal 15 giugno 2026 al 15 ottobre 2026):**

le operazioni di bruciatura, potranno essere effettuate nei seguenti orari previa preventiva comunicazione al Servizio Ambiente com.le e al Comando della Polizia Locale:

DAL 16 OTTOBRE 2026 AL 31 MARZO 2027: DALLE ORE 5:00 ALLE ORE 8:00 (ora di fine combustione) E DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 20:00 (ora di fine combustione);

DALL'1 APRILE 2027 AL 14 GIUGNO 2027: DALLE ORE 5:00 ALLE ORE 8:00 (ora di fine combustione) E DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 22:00 (ora di fine combustione).

L'accensione dei fuochi per le sole finalità e con le modalità di cui al presente punto, sarà comunque sempre subordinata alle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- esclusivamente al di fuori del centro abitato;
- esclusivamente al di fuori del periodo estivo di massima pericolosità per gli incendi boschivi (dal 15 giugno al 15 ottobre);
- in condizioni meteo favorevoli (assenza di vento);
- sospendere immediatamente le attività di bruciatura, in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche (presenza di vento, ecc.), assicurandosi di avere adeguatamente spento ogni focolaio e brace;
- procedere sotto stretta e costante sorveglianza, attuando ogni cautela ed avendo cura di lasciare intorno al sito oggetto di bruciatura una fascia libera di almeno n. 5 metri da vegetazione e/o materiali che potrebbero prendere fuoco;
- dotarsi di idonee attrezzature atte ad evitare l'eventuale propagarsi delle fiamme;
- disporre, nelle immediate vicinanze dell'innesco, di un punto di approvvigionamento idrico;
- allontanarsi dal luogo prestabilito per le bruciature solo dopo essersi assicurati che ogni focolaio e tutte le braci siano completamente ed efficacemente spente;
- adottare una condotta civile, informando i proprietari confinanti e garantendo un'adeguata distanza dal confine del lotto ed almeno 20 metri da eventuali fabbricati esistenti;
- procedere alla bruciatura dei soli materiali di risulta provenienti da materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, quali potature, sfalci, ecc.;
- è fatto assoluto divieto di procedere alla bruciatura di qualsiasi altra tipologia di rifiuto.

## DISPONE ALTRESÌ

che chiunque violi la presente ordinanza sia soggetto a sanzioni amministrative come di seguito specificate:

A	In caso di mancato taglio e/o diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, ovvero di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi dei marciapiedi, sarà elevata una sanzione da € 173,00 ad € 694,00, determinata ai sensi dell'art. 29, comma 3, del Codice della Strada.
B	In caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di mancata pulizia di fossi e canali di scolo di acque pluviali, come in premessa rappresentati, sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 500,00 per terreni di superficie catastale inferiore a 5.000 mq e pari ad € 1.000,00 per terreni di superficie catastale superiore a 5.000 mq.

C	In caso di mancata pulizia aree incolte da rifiuti vari, ivi presenti o depositati ai sensi dell'art.255 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
D	In caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendi durante il periodo dal 15 GIUGNO 2026 AL 15 OTTOBRE 2026 sarà applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a € 5.000,00 e non superiore ad € 50.000,00, ai sensi dell'art.10 comma 6 della L.353 del 21/11/2000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6 della citata legge.
E	L'incendio comunque sia cagionato, anche della cosa propria se del fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica, su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, proprio o altrui, è punito con la pena della reclusione, ai sensi degli art. 423, 423-bis e 449 del Codice penale.

In collaborazione con le altre autorità, al fine dell'osservanza del dispositivo del presente provvedimento, al personale dell'Ufficio di Polizia Locale sono demandati i seguenti compiti:

1. il controllo del territorio comunale;
2. il rispetto dell'osservanza del dispositivo del presente provvedimento;
3. l'irrogazione delle sanzioni economiche in caso di inosservanza al dispositivo del presente provvedimento e l'imposizione del termine perentorio di giorni 15 per l'esecuzione degli interventi tesi alla risoluzione delle criticità;
4. il conseguente inoltro di denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P. a carico degli inadempienti, in caso di inottemperanza alla diffida, nei termini di cui sopra, contestata al momento dell'accertamento delle violazioni.

In caso di inosservanza del dispositivo del presente provvedimento, fermo restando l'irrogazione delle sanzioni previste, l'Amministrazione si riserva di procedere all'esecuzione in danno dei lavori oggetto del provvedimento medesimo, con addebito delle spese a carico dei soggetti inadempienti.

Per eventuali segnalazioni da parte della cittadinanza inerenti l'avvistamento di incendi boschivi e di sterpaglie sono attivi i telefoni istituzionali di seguito indicati:

ENTI	RECAPITO TELEFONICO
VV.FF.	115
Carabinieri	112
Polizia di Stato	113
Emergenza Ambientale	1515
Emergenza Sanitaria	118
Sala Operativa Regionale - Protezione Civile (numero verde)	803 555
Sala Operativa Centro Funzionale Regionale (numero verde)	800 27 65 70
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile	06.87770774 - 3387999854
Ufficio di Polizia Municipale.	06.90117023 – 329.8605937

## DISPONE

infine che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga:

- Pubblicata presso l'Albo Pretorio Comunale e inserita nel sito istituzionale: [www.comune.sacrofano.rm.it](http://www.comune.sacrofano.rm.it)
- Affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale
- Trasmessa agli Enti di seguito specificati:
  - Prefettura di ROMA;
  - Città Metropolitana di ROMA Capitale;
  - Regione Lazio - Sezione Protezione Civile;
  - O.D.V. Protezione Civile Sacrofano
  - Comando Stazione Carabinieri Forestale di Monterotondo;
  - Stazione Carabinieri di Sacrofano;
  - Direzione Provinciale Anas;
  - Direzione Regionale Atac Spa;
  - Azienda del Trasporto Pubblico Locale Beebus S.p.a.;
  - ENEL S.p.a.
  - ACEA S.p.a.
  - Ufficio di Polizia Locale;
  - Servizi Tecnici e di Protezione Civile del Comune di Sacrofano;
  - Comando Provinciale VV.FF. di Roma;
  - Ente Regionale Parco di Veio;
  - ASL RM F4.

## DEMANDA

al Gruppo comunale di Protezione Civile di questo Comune di svolgere attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia, con eventuale supporto di altre associazioni di volontariato presenti sul territorio e formate per lo svolgimento di tale attività.

## INFORMA

che ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, si rende altresì noto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale, Comm. Capo P.L. dott. Aldo Padovani. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica e/o pubblicazione del presente atto, o, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica e/o pubblicazione del presente atto, ai sensi del capo III del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Li, 11-06-2026

**IL SINDACO**  
**PATRIZIA NICOLINI**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005